

CAMERA DEI DEPUTATI N. 55

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**Cessi, Costa, Geraci, Fazio Longo Rosa, Targetti, Bottai, Fora,
Nenni Pietro, Faralli**

Annunziata nella seduta del 28 luglio 1948

Disciplina degli esami di abilitazione negli Istituti tecnici e negli Istituti magistrali, e degli esami di maturità nei Licei classici, scientifici e artistici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non possiamo né dobbiamo ignorare o dissimulare la gravità della crisi, che travaglia la scuola italiana. Il fatto stesso che il Governo ha istituito una Commissione d'inchiesta per riesaminare le condizioni della scuola è testimonianza del disagio, che turba il normale funzionamento di questo delicatissimo organismo. Non vogliamo svalutare con pregiudiziale scetticismo i risultati di questa indagine, che auguriamo siano fecondi e benefici per la vita scolastica e per il risanamento della Nazione. Ma è nella natura delle cose, per la soverchia vastità dei compiti affidati alla Commissione, che le sue risoluzioni non possano essere tanto sollecite, mentre sono manifeste gravi deficienze, che esigono pronto rimedio.

Ciascuno di noi lamenta il declino del livello di preparazione degli studenti, che escano dagli istituti medi superiori; e tale regresso non è imputabile solo a cause generali.

Ha contribuito e contribuisce in notevole misura la cattiva applicazione di sani principi.

Fin dal 1920, quando già si avvisarono sintomi di rilassamento nella vita scolastica, si era sentito il bisogno di prevenire le conseguenze di consuetudini malefiche, accreditate tra scolaresche e famiglie, e la necessità di mettere un freno, in quanto possibile. Fu sa-

vamente propugnato il principio dell'esame di Stato, per conciliare il legittimo diritto di una sana libertà d'insegnamento con il supremo dovere di tutelare le esigenze della cultura. Questo principio trovò un vigoroso assertore, anche teorico, in Croce e un realizzatore in Gentile. Ma se il principio era buono, inadeguata fu l'applicazione, perché il parassitismo, fiorito ai margini della libertà, con deplorevoli espedienti annullò l'efficacia morale e materiale dell'esame di Stato.

È inutile ricordare il cammino a ritroso compiuto in questa materia dalla legge Gentile del 1923 alla famigerata Carta della scuola del 1939, nella quale le premesse gentiliane sono state capovolte e invertiti gli effetti pratici della riforma, con la complicità di un Ente, della cui opera nefasta è meglio non parlare.

Tutte le provvidenze del periodo bellico e post-bellico, dalla legge del 1942 alle disposizioni del 1945 e alle ordinanze del 1947, con ritmo accentuato hanno pezzo a pezzo lacerato l'istituto dell'esame di Stato, sì che di esso non sussiste nemmeno il nome, con tutti i dolorosi effetti conseguenti.

Le proposte che, senza pregiudizio dell'ulteriore sistemazione, quale potrà risultare dagli studi dell'inchiesta in corso, sottoponia-

mo alla vostra considerazione, hanno lo scopo di consentire l'immediato ripristino dell'esame di Stato in tutta la sua efficacia.

E poiché una delle cause del fallimento della riforma Gentile va ricercata nell'imperfetto funzionamento delle Commissioni giudicatrici, riteniamo di trarre profitto dall'esperienza, sì da conferire alla loro composizione la necessaria omogeneità.

A questo fine è bene precisare che spetta ai professori titolari delle Università e Istituti superiori l'adempimento di un compito, forse ingrato, ma necessario, al quale troppo spesso gli insegnanti si sono sottratti, compromettendo l'autorità, il prestigio e l'efficacia di un giudizio, quale la legge giustamente reclamava. Ed è bene altresì precisare che gli altri Commissari devono almeno essere forniti dei titoli legali per l'esercizio dell'insegnamento (abilitazione o idoneità) come elementare garanzia della loro capacità. Gravi

abusi verificatisi in varie occasioni ammoniscono a usare le dovute cautele. Sotto l'egida delle quali libera sia pure la scelta tra insegnanti pubblici o privati, equiparati negli onori e negli oneri.

Comunque, lo Stato, per assolvere i compiti ad esso attribuiti di dare sanzione ufficiale a un titolo, che apre l'adito a delicate funzioni, ha il diritto e il dovere di esigere le necessarie garanzie.

Senza insistere sopra le norme particolari proposte, in parte desunte da precedente legislazione, non possiamo sottacere il fine, che induce a suggerire l'adozione di misure di rigore, e cioè quello di richiamare l'attenzione di coloro, ai quali stanno a cuore le sorti dell'insegnamento, e particolarmente delle famiglie, sopra il danno recato e alla coltura nazionale e alle stesse giovani generazioni da allettamenti ed illusioni di inopportune facilitazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per il conseguimento dell'abilitazione degli Istituti tecnici e degli Istituti magistrali e della maturità dei Licei classici e scientifici i candidati sono sottoposti, nel rispettivo ordine di studi, al giudizio di speciali Commissioni istituite presso ciascuna sede di esame.

ART. 2.

Le Commissioni sono composte:

a) di un professore ordinario o straordinario di Università o di Istituto superiore, *presidente*;

b) di un preside effettivo di Istituto medio superiore, *vicepresidente*;

c) di cinque membri scelti fra insegnanti di Istituti medi muniti di titolo legale per l'esercizio professionale (abilitazione o idoneità), di cui almeno tre appartenenti ai ruoli di Istituto medio superiore governativo.

È data facoltà al Presidente di aggregarsi membri particolarmente competenti con voto consultivo per l'accertamento della maturità dei candidati in materie speciali.

ART. 3.

I commissari delle Commissioni devono astenersi dal giudicare i candidati, che comunque siano stati da loro istruiti.

ART. 4.

Gli esami verteranno sopra la materia dell'intero corso di studi, secondo i programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono fissate le sedi di esame nei capoluoghi di provincia o di mandamento, tenendo conto delle necessità locali.

In una medesima sede di esame per lo stesso ordine di scuole possono essere istituite, in rapporto al numero dei candidati, più Commissioni con le norme di cui all'articolo 2. In questo caso la ripartizione dei candidati fra le Commissioni è disposta seguendo l'ordine alfabetico degli alunni.

ART. 6.

Gli esami di maturità artistica saranno tenuti nella sede degli istituti stessi dinanzi ad una Commissione presieduta da un professore titolare (ordinario o straordinario) di Università o di Istituto superiore di materie tecnico-artistiche, o di Accademie di belle arti, o da un soprintendente delle Antichità e belle arti o da un direttore di Gallerie e musei nazionali, o da un direttore di Conservatori musicali, composta del direttore dell'Istituto stesso e di cinque membri scelti fra gli insegnanti titolari dell'Istituto stesso o di istituti affini. Qualora occorra, il Presidente potrà aggregare alla Commissione membri estranei, secondo il disposto dell'articolo 2.